



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1411

Nuovo Regolamento comunale sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato

6987 Caslano, 28 agosto 2024

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di adozione di un nuovo Regolamento comunale per l'impiego di lettori di targhe di veicoli, da parte del Comune, per il rilevamento e il perseguimento di infrazioni a norme comunali sulla circolazione stradale.

La Sezione degli enti locali, in collaborazione con la Sezione della circolazione e la Polizia cantonale, a seguito della nuova giurisprudenza in materia, ha analizzato i presupposti giuridici per l'impiego di lettori di targhe. Da tali chiarimenti è emerso che la raccolta di dati personali relativi a numeri di targhe di veicoli tramite lettori targhe, il loro incrocio manuale o automatico con programmi/banche dati relativi ai detentori di veicoli e/o con altre banche dati e la loro ulteriore gestione e conservazione in programmi/banche dati relativi a multe disciplinari, costituisce un'elaborazione sistematica di dati meritevoli di particolare protezione ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 e 4 della Legge sulla protezione dei dati (LPDP).

L'elaborazione sistematica di dati personali meritevoli di particolare protezione soggiace all'obbligo della base legale formale (art. 6 cpv. 1 LPDP). La base legale deve prevedere, in particolare, l'oggetto e lo scopo dell'elaborazione, l'organo responsabile, gli organi partecipanti e gli utenti, i destinatari di dati, le modalità e le condizioni, la cerchia delle persone interessate, la durata di conservazione dei dati e le misure di sicurezza (art. 6 cpv. 3 LPDP).

Attualmente non esiste a livello cantonale una base legale sufficiente e il Consiglio di Stato ha licenziato il 29 marzo 2023 il messaggio per la modifica della Legge sulla polizia, che dovrebbe regolamentare anche questo aspetto sia a livello cantonale che comunale. In assenza di una base legale cantonale, la Sezione degli enti locali comunica che può essere considerata come base legale formale adeguata, anche un Regolamento comunale specifico agli strumenti di lettura targhe che adempia ai requisiti di cui all'art. 6 cpv. 3 LPDP. Possono altresì essere considerate come basi legali formali adeguate eventuali articoli specifici agli strumenti di lettura targhe che adempiano ai requisiti dell'art. 6 cpv. 3 LPDP e che sono integrati in altri Regolamenti comunali relativi alla sorveglianza pubblica o più in generale relativi all'esecuzione di compiti di polizia locale.

Il Regolamento che si sottopone per approvazione riprende integralmente il Regolamento tipo che è stato elaborato dal Cantone e permette di completare la base legale necessaria, in attesa che l'entrata in vigore della nuova Legge sulla polizia regolamenti la materia a livello cantonale.

Proposta di risoluzione

Onorevoli signori, il Municipio v'invita a voler

risolvere:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato.
2. Il Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione dell'Autorità cantonale, Sezione degli Enti Locali.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: E. Taiana

Il Segretario: A. Sciolti



Allegato:

Nuovo Regolamento comunale sulla protezione dei dati in ambito di lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli su strade a traffico limitato.

Ris. mun. del 26 agosto 2024

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni
		●

COMUNE DI CASLANO



REGOLAMENTO
SULLA PROTEZIONE DEI DATI IN AMBITO
DI LETTURA DEI NUMERI D'IMMATRICOLAZIONE DI
VEICOLI SU STRADE A TRAFFICO LIMITATO
DEL COMUNE DI CASLANO

del 26 agosto 2024

Il Consiglio comunale di Caslano,

Richiamati:

- l'art. 5 cfr. 1 e art. 8 cpv. 1 lett. b) della Legge di applicazione alla legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 24 settembre 1985;
- l'art. 6 cpv. 1 lett. a) del Regolamento della legge cantonale di applicazione della legislazione federale sulla circolazione stradale e la tassa sul traffico pesante del 2 marzo 1999;
- l'allegato 2, cfr. 1.1 del Regolamento della legge sulla collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali del 27 giugno 2012;
- l'art. 6 della Legge cantonale sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987 (LPDP).

decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

¹Il presente regolamento disciplina la lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli in zona a traffico limitato del Comune di Caslano.

²Per aspetti della lettura di numeri di immatricolazione di veicoli inerenti alla protezione dei dati che non sono disciplinati dal presente regolamento, è applicabile la legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 e il relativo regolamento d'applicazione del 6 dicembre 2000.

Art. 2

Scopo

La lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli è finalizzata al rilevamento e al perseguimento di infrazioni alle norme comunali riguardanti l'accesso a zone a traffico limitato.

Art. 3

Informazione

Il Comune informa della presenza di strumenti di lettura dei numeri d'immatricolazione di veicoli, dello scopo perseguito e dell'organo responsabile, tramite cartelli indicatori in prossimità dei singoli strumenti di lettura.

Art. 4

Finalità

I dati elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non possono essere utilizzati o trasmessi per uno scopo che, secondo la buona fede, sarebbe incompatibile con gli scopi previsti dal presente regolamento.

Art. 5

Sicurezza dei dati

I dati devono essere protetti da adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza a tutela della loro autenticità, confidenzialità, disponibilità e integrità.

Art. 6

Sistema di controllo dei varchi elettronici

¹Il Comune allestisce l'elenco dei numeri d'immatricolazione di veicoli a beneficio di autorizzazione di circolazione, comprensivo dei dati riguardanti il nome, il cognome e l'indirizzo dei detentori.

²Il sistema di lettura dei numeri d'immatricolazione dei veicoli è costituito da fotocamere che rilevano automaticamente il transito dei veicoli e i rispettivi numeri d'immatricolazione.

³Gli operatori autorizzati (o eventualmente il sistema informatico) raffrontano i numeri d'immatricolazione dei veicoli in transito con l'elenco dei numeri di veicoli a beneficio di un'autorizzazione di circolazione e generano una lista di numeri d'immatricolazione senza autorizzazione, comprensiva della fotografia del numero d'immatricolazione e dei dati riguardanti la località, la data e l'ora del passaggio del veicolo.

⁴Gli operatori autorizzati identificano i titolari dei numeri d'immatricolazione senza autorizzazione tramite:

- a) banche dati cantonali pubblicate in virtù dell'art. 89g cpv. 5 della legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958 (programmi Mofis e Autoindex), per i numeri d'immatricolazione ticinesi e di altri Cantoni;
- b) pubblici registri automobilistici (programmi Mofis e ACI), per i numeri d'immatricolazione di altri Stati.

⁵L'accesso ai dati personali di cui alla presente norma è limitato agli aventi diritto di accesso.

Art. 7

Trasmissione di dati a terzi

¹Di principio, i dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli non sono trasmessi a terzi.

²Nel caso di procedimenti civili, penali o amministrativi, i dati possono essere trasmessi alle autorità competenti nella misura in cui ciò sia necessario a titolo di prova.

Art. 8

Durata di conservazione e distribuzione dei dati

¹I dati personali elaborati nell'ambito della lettura di numeri d'immatricolazione di veicoli devono essere distrutti entro i seguenti termini:

- a) In caso di concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, al massimo entro 30 giorni;
- b) In caso di mancata concordanza con la lista di numeri d'immatricolazione autorizzati, entro la conclusione della procedura applicabile.

Art. 9

Norme d'esecuzione

Il Municipio emana le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente regolamento. Definisce, in particolare, i luoghi soggetti alla lettura dei numeri d'immatricolazione dei

veicoli, le ulteriori modalità e le condizioni dell'elaborazione di dati, i diritti di accesso ai dati e le concrete misure tecniche e organizzative di sicurezza.

Art. 10

Entrata in vigore

A norma della Legge organica comunale, il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato con:

- risoluzione municipale n. XXX del XX XXXX 2024;
- risoluzione del Consiglio comunale nella seduta del XX XXXXX XXX;
- risoluzione del Consiglio di Stato del XX XXXX XXX (IncartoXXX)

